



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
Provincia di Caserta

ORDINANZA SINDACALE
n. 17 del 08/07/2026

OGGETTO: Misure precauzionali a tutela del benessere degli animali d'affezione nel periodo estivo, in attuazione della Legge 6 giugno 2025, n. 82 e a integrazione delle tutele previste dalla normativa statale e regionale, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi da esposizione a temperature elevate.

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale di San Felice a Cancellio, come nel resto del territorio nazionale, il periodo estivo è caratterizzato da temperature elevate e da un numero crescente di giornate con condizioni climatiche di eccezionale intensità (le c.d. ondate di calore), circostanza che espone gli animali d'affezione custoditi all'aperto a rischi concreti per la loro salute e incolumità;

Che agli uffici comunali e al Comando di Polizia Locale sono pervenute, anche nelle precedenti stagioni estive, segnalazioni di cittadini relative alla custodia di cani e altri animali in spazi esterni (cortili, balconi, terrazze, box e aree pertinenziali) privi di ombra, acqua e ventilazione adeguate;

Che l'esposizione continuativa al sole e al calore, unita all'assenza di ripari idonei e di acqua fresca costantemente disponibile, può determinare nell'animale stati di sofferenza acuta, colpi di calore e, nei casi più gravi, il decesso;

Che la Legge 6 giugno 2025, n. 82 ha riconosciuto per la prima volta nell'ordinamento nazionale gli animali quali esseri senzienti ed ha introdotto, all'art. 10, il divieto di detenzione di cani e degli altri animali d'affezione, anche temporanea, alla catena o mediante analoghi strumenti di costrizione che ne impediscano il movimento, salvo comprovate e documentate esigenze sanitarie o di sicurezza temporanea, presidiando tale divieto con una specifica sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00;

Che tale disciplina nazionale necessita di essere affiancata, sul piano locale, da specifiche prescrizioni relative alla custodia degli animali negli spazi esterni durante i periodi di maggiore criticità termica, non essendo la sola normativa statale sul divieto di catena idonea a coprire l'ipotesi, distinta, della permanenza forzata in spazi privi di riparo dal caldo;

Considerato che le previsioni meteorologiche diffuse dal Dipartimento della Protezione Civile e dagli organismi competenti (cfr. i bollettini di allerta per ondate di calore del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile) evidenziano il verificarsi di ondate di calore di particolare intensità, con temperature eccezionalmente elevate e persistenti, tali da determinare una situazione di concreto ed attuale pericolo per la salute e il benessere degli animali custoditi all'aperto;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare, nell'esercizio dei poteri sindacali in materia di tutela della salute pubblica e di igiene, la presente ordinanza che integri ed espliciti, per il territorio comunale, gli obblighi di custodia degli animali d'affezione nel periodo estivo;

VISTI

l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali;

la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

la Legge 6 giugno 2025, n. 82, ed in particolare l'art. 10 (divieto di detenzione alla catena), in vigore dal 1° luglio 2025;

la Legge Regionale Campania 11 aprile 2019, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela e benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

gli artt. 544-ter (maltrattamento di animali) e 727 (abbandono e detenzione in condizioni incompatibili) del Codice Penale, come da ultimo modificati dalla L. 82/2025;

la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto e fino al 30 settembre 2026, salvo proroga o anticipata revoca in relazione all'andamento delle condizioni climatiche:

1. è vietato lasciare cani, gatti e altri animali d'affezione, quando le condizioni climatiche siano tali da determinare un concreto rischio di sofferenza per l'animale, anche per periodi limitati, su balconi, terrazze, cortili, verande o altre aree scoperte di pertinenza di abitazioni private o di attività commerciali, nelle ore centrali della giornata e comunque tra le ore 11 e le ore 18, ovvero in presenza di allerta per ondate di calore, qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- esposizione diretta dell'animale ai raggi solari, in assenza di zone d'ombra stabili e raggiungibili autonomamente dall'animale;
- assenza di adeguato ricircolo d'aria nello spazio di custodia o condizioni tali da impedire una naturale ventilazione dell'area di custodia;
- mancanza di acqua fresca e pulita, costantemente accessibile e collocata in contenitore stabile, non rovesciabile;
- impossibilità per l'animale di ritirarsi autonomamente in un ambiente interno riparato dal calore;

2. i proprietari, detentori o custodi a qualsiasi titolo di animali d'affezione devono in ogni caso garantire, per l'intero periodo di validità della presente ordinanza:

- la disponibilità costante di acqua fresca, rinnovata con frequenza adeguata alle condizioni climatiche;
- la presenza di un riparo ombreggiato stabile, distinto dalla mera prossimità a un muro o a una tettoia parziale;
- un'adeguata vigilanza sull'animale, in particolare durante le assenze prolungate dal domicilio;

3. è vietato lasciare animali incustoditi all'interno di veicoli in sosta, con i finestrini chiusi o anche con finestrini parzialmente aperti quando le condizioni termiche esterne siano tali da poter arrecare sofferenza, danno alla salute o pericolo di vita;

4. resta fermo, in quanto disciplinato direttamente dalla legge statale, il divieto di detenzione di cani e altri animali d'affezione alla catena o mediante analoghi strumenti di costrizione della libertà di movimento, di cui all'art. 10 della L. 82/2025, la cui violazione è sanzionata ai sensi della medesima disposizione;

5. in occasione di fiere, mercati, manifestazioni pubbliche o eventi che comportino la presenza di animali in spazi privi di riparo, gli organizzatori sono tenuti a predisporre aree ombreggiate e punti di abbeveraggio in numero adeguato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario competente.

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'ASL di Caserta, le Guardie Zoofile Volontarie riconosciute e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio vigilino sull'osservanza della presente ordinanza, ciascuno secondo le proprie competenze;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e diffusa sul sito istituzionale dell'Ente e sui relativi canali di comunicazione;

che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Prefettura di Caserta, al Servizio Veterinario dell'ASL di Caserta, al Comando di Polizia Locale, alle Stazioni Carabinieri di San Felice a Cancelli e Cancelli Scalo.

AVVERTE

che la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del dispositivo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, fatta salva la diversa e più grave sanzione prevista dall'art. 10 della L. 82/2025 per la specifica ipotesi di detenzione alla catena, e fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 544-ter e 727 c.p., ove il fatto integri gli estremi del maltrattamento o dell'abbandono e fatto salvo il potere degli organi accertatori di procedere, nei casi previsti dalla legge, al sequestro preventivo o probatorio dell'animale ai sensi del codice di procedura penale;

che, nei casi di accertato e grave pericolo per la vita o la salute dell'animale, gli organi di vigilanza potranno disporre l'immediata messa in sicurezza dello stesso, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sequestro e affidamento cautelativo;

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco

Emilio Nuzzo